

NIENTE TABELLA ACI PER VALORIZZARE L'AUTO ASSEGNATA AGLI AMMINISTRATORI

di [Giovanni Mocchi](#)

Pubblicato il 31 agosto 2005

Il trattamento fiscale auto previsto per i dipendenti non è estendibile a rapporti contrattali giuridicamente non riconducibili a quello di lavoro dipendente.

Al riguardo va infatti tenuto presente che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (tra i quali occorre annoverare i componenti del CdA), nonché quelli di contratti "a progetto", non sono riconducibili nell'ambito del lavoro dipendente, nemmeno a seguito delle modifiche del regime di tassazione dei relativi redditi disposta dall'art.34 della legge n. 342 del 2000 che, com'è noto, ha disposto l'assimilazione IRPEF ai redditi di lavoro dipendente delle somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa .

Precisa, infatti, l'Amministrazione finanziaria nella Risoluzione n.36/E del 5 febbraio 2002 che «l'assenza del vincolo di subordinazione ... tipico del lavoro dipendente, non consente, al di là degli interventi legislativi esplicitatisi in talune circoscritte materie, di invocare un generico criterio ermeneutico di estensione della disciplina propria del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa».

Ciò stante, l'assegnazione dell'autoveicolo all'Amministratore, ovvero quella ai contrattisti "a progetto", segue la regola del "valore normale"

[1] e non della forfetizzazione della tabella ACI, nel senso che (Cfr. la Circolare Ministeriale n.48/E del 10/2/1998, paragrafo 2.1.2.1):

a) se l'autovettura è concessa per l'uso personale dell'Amministratore, le spese e ogni altro componente negativo relativo ai veicoli in esame non sono deducibili a norma dell'art. 164 del Testo Unico delle imposte sui redditi perché manca l'inerenza all'esercizio dell'impresa (perché l'utilizzo è solo personale e non promiscuo); tuttavia, i costi e le spese possono essere dedotti ai sensi dell'articolo 95, comma 5, del DPR 917/86, per la parte del loro ammontare non eccedente

il compenso in natura dell'Amministratore, determinato sulla base del valore normale;

b) se l'autovettura utilizzata dall'amministratore promiscuamente per l'uso aziendale e per quello personale, l'ammontare del valore normale che concorre a formare il reddito dell'Amministratore è deducibile per l'impresa, sempre nei limiti delle spese sostenute da quest'ultima, ai sensi dell'art.95, comma 5, del DPR 917/86, per la parte non superiore al compenso in natura erogato all'Amministratore, mentre l'eventuale eccedenza delle suddette spese è deducibile nella determinazione del reddito di impresa secondo il criterio del 50% stabilito dalla lettera b), comma 1, dell'articolo 164 del DPR 917/86;

c) se l'autovettura utilizzata dall'Amministratore soltanto per uso aziendale, le spese e ogni altro componente negativo sostenuto per l'utilizzo dei veicoli, sono deducibili, secondo il criterio del 50% stabilito dalla lettera b), comma 1, dell'articolo 164 del DPR 917/86, sempreché, naturalmente, l'utilizzo del veicolo sia inerente all'esercizio dell'impresa.

[1] Si ritiene che per la determinazione del "valore normale" si possa fare riferimento al costo specifico aziendale, se l'auto è assunta a titolo diverso dalla proprietà (ad esempio, lungonoleggio o leasing), ovvero dalle tariffe ragionevolmente desumibili dal mercato

agosto 2005

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l